## REGOLAMENTO (CE) N. 790/2002 DELLA COMMISSIONE

## del 13 maggio 2002

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

portazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/ 97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni (1) per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (3), deter-(2) mina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (4), (3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/ 97 (5) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.
- Il regolamento (CE) n. 789/2002 della Commissione (6), (4) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'im-

In base alle constatazioni effettuate conformemente al (5) disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

- Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 15 ottobre 2001 al 31 maggio 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.
- Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/ 2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2002.

<sup>(</sup>¹) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (²) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1. (²) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1. Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura